

## **PS12831 - PINTEREST - INFORMATIVA RESA IN FASE DI ISCRIZIONE**

*Provvedimento n. 31713*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 ottobre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 5 febbraio 2025, con cui è stato avviato il procedimento PS12831 nei confronti della società Pinterest Europe Limited;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 1° aprile 2025, con la quale la società Pinterest Europe Limited ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 6 giugno 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

1. Pinterest Europe Limited (T.I.N. 898415625), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo (di seguito anche "Pinterest"), fornisce un servizio di *social network* per la condivisione di fotografie, video e immagini tramite la creazione di bacheche virtuali in cui gli utenti possono catalogare i contenuti multimediali in base a temi predefiniti oppure da loro scelti.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

2. Il procedimento concerne le modalità con cui i consumatori sono informati della circostanza che Pinterest utilizzi a fini remunerativi i dati raccolti tramite i propri servizi.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **III.1. L'iter del procedimento**

3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 5 febbraio 2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS12831 nei confronti di Pinterest Europe Limited in cui veniva contestata la carenza e non immediata informativa circa l'uso, da parte della piattaforma, dei dati personali degli utenti a fini remunerativi.

4. Il 25 febbraio 2025 il professionista ha presentato istanza di accesso agli atti, cui è stato dato seguito con comunicazione del 26 febbraio 2025. Successivamente, in data 17 marzo 2025 il professionista ha trasmesso le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento e ha presentato le proprie memorie difensive.

5. Il 1° aprile 2025 Pinterest ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, entro il termine di 45 giorni di cui all'articolo 10 del Regolamento.

6. In data 28 maggio 2025 si è svolta l'audizione richiesta da professionista, ad esito della quale la proposta di impegni è stata integrata con comunicazione del 6 giugno 2025.

7. Il 29 luglio 2025 è stata trasmessa alla Competition and Consumer Protection Commission la comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Successivamente, in data 26 settembre 2025 è stata inviata alla Commissione europea e alla Competition and Consumer Protection Commission la notifica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. La chiusura della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, è stata comunicata al professionista l'8 settembre 2025.

9. Il 9 settembre 2025 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo e dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento.

10. Il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è pervenuto il 20 ottobre 2025.

11. Il 15 e 16 ottobre 2025 il professionista ha comunicato di aver implementato le misure oggetto degli impegni presentati il 6 giugno 2025.

#### **III.2. Gli elementi acquisiti**

12. È possibile registrarsi al servizio offerto da Pinterest creando un *account* attraverso il sito web <https://it.pinterest.com/> o tramite l'apposita *app* disponibile per sistemi iOS e Android.

13. In particolare, è possibile iscriversi scegliendo se utilizzare a tal fine un *account* Google preesistente - selezionando "*Continua con Google*" - oppure creare un *account* Pinterest *ex novo* inserendo un indirizzo *email*, una *password* e una data di nascita. Nel *box* di registrazione è altresì presente l'informazione che "*Continuando, accetti i Termini di servizio di Pinterest e dichiari di aver letto le nostre Norme sulla privacy*".

14. I "*Termini di servizio*", le "*Norme sulla privacy*" e un "*Avviso sulla raccolta*" sono presentati sotto forma di *hyperlinks*, che conducono ad ulteriori pagine del sito del professionista. Alla prima schermata di registrazione seguono una sequenza di pagine nelle quali l'utente appena registrato risponde ad alcune domande finalizzate ad aiutare il professionista a "*trovare le idee più adatte a te*" (sesso, lingua, Paese ed interessi).

15. Oggetto di contestazione in avvio è che nel corso del processo di registrazione non risultava fornita alcuna indicazione circa l'onerosità o gratuità del servizio né circa l'attività di raccolta e utilizzo per finalità commerciali dei dati dell'utente.

16. Diversamente, nella propria memoria<sup>1</sup> Pinterest ha sostenuto che la lettura dei "*Termini di Servizio*" e delle "*Norme sulla Privacy*", il cui *link* era presente nella pagina di registrazione, fosse sufficiente a informare gli utenti fin dal primo accesso alla piattaforma del fatto che i dati venissero impiegati per presentare loro contenuti e pubblicità personalizzati. Inoltre, il professionista ha sottolineato che gli utenti hanno la possibilità di bloccare le raccomandazioni basate sulla profilazione e sono proattivamente informati di tale facoltà.

17. Quanto alla remunerazione dei propri servizi, il professionista sostiene che i dati degli utenti sono impiegati a "*fini remunerativi*" o per finanziare il servizio che Pinterest offre al pubblico solo in via indiretta, essendo le fonti di finanziamento costituite dalle pubblicità pagate dagli inserzionisti.

### **III.3. Gli impegni del professionista**

18. Il professionista ha presentato impegni il 1° aprile 2025, successivamente integrati in data 6 giugno 2025.

19. In particolare, Pinterest si è impegnata ad inserire - all'interno dell'apposito riquadro visualizzato dagli utenti che si registrano al *social network* in Italia - la seguente dicitura, con caratteri e dimensioni agevolmente leggibili: "*I tuoi dati ci consentono di mostrarti annunci personalizzati che ci aiutano a finanziare i nostri servizi*".

20. L'impegno prevede che tale dicitura sia resa disponibile agli utenti alla prima pagina di registrazione, trasversalmente su tutti i canali di registrazione alla piattaforma disponibili in Italia (versione *app*, versione *desktop*).

21. Il professionista ha altresì precisato che, in caso di modifiche al processo oppure al *layout* dell'interfaccia di registrazione, l'informativa sarà comunque posizionata nella prima pagina di registrazione con un'evidenza almeno pari a quella garantita nell'attuale configurazione.

22. In data 15 ottobre 2025, il professionista ha comunicato di aver implementato l'impegno sopra descritto, presentato il 6 giugno 2025.

## **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

23. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere tramite la rete *internet*, in data 9 settembre 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

24. Con comunicazione pervenuta in data 20 ottobre 2025<sup>2</sup>, la suddetta Autorità ha trasmesso la propria delibera<sup>3</sup> secondo la quale "*non sussistono i presupposti per esprimere il richiesto parere ai sensi del citato articolo 27, comma 6, del Codice*", poiché il caso di specie concerne "*una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità*".

25. In particolare, secondo l'AGCom, spetta a essa, nella propria qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia<sup>4</sup>, "*vigilare sulle norme del DSA che prevedono in capo ai prestatori di servizi intermediari specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro, incluse quelle che, con riferimento al caso di specie, prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni da includere nelle condizioni generali di servizio a tutela dei destinatari del servizio stesso, di comunicazione trasparente, il divieto di ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate*"<sup>5</sup>. Pertanto, l'AGCom "*si riserva ogni iniziativa in merito ad eventuali violazioni del DSA riscontrate alla luce delle evidenze trasmesse da AGCM*"<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> [Cfr. Doc. 11 del fascicolo istruttorio.]

<sup>2</sup> [Prot. n. 86995 del 20 ottobre 2025.]

<sup>3</sup> [Delibera n. 227/25/CONS del 30 settembre 2025.]

<sup>4</sup> [Ex art. 15, comma 2, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. Decreto Caivano).]

<sup>5</sup> [Cfr. Prot. n. 86995 del 20 ottobre 2025.]

<sup>6</sup> [Cfr. Prot. n. 86995 del 20 ottobre 2025.]

## V. VALUTAZIONI

### a) Valutazione degli impegni

**26.** Gli impegni proposti da Pinterest consentono di far fronte alla contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento, colmando il *gap* informativo circa l'utilizzo che la piattaforma sociale effettua dei dati raccolti dall'utenza.

**27.** Pinterest ha inserito una specifica informativa circa l'utilizzo dei dati dei consumatori a fini remunerativi, e cioè per finanziare i servizi resi dal professionista. Tale informativa appare adeguata e chiara atteso il suo contenuto e il *wording* utilizzato, nonché sufficientemente evidente grazie alla grafica utilizzata e al suo posizionamento.

**28.** La frase oggetto dell'impegno presentato da Pinterest si colloca infatti nella pagina iniziale di registrazione, in posizione appena sottostante il pulsante di registrazione, ed è quindi idonea a rendere edotto il consumatore in via immediata dell'utilizzo dei dati, sin dal primo contatto con la piattaforma.

**29.** Essa è inoltre inserita nel processo di registrazione qualunque sia il canale (*app* e/o *desktop*) e qualunque sia il sistema operativo utilizzato.

**30.** Il professionista ha già implementato tale misura a far data dal 15 ottobre 2025, impegnandosi a mantenere la modifica effettuata *sine die*.

### b) Valutazioni sulla posizione dell'AGCom

**31.** L'AGCom ha deliberato di non procedere al rilascio del parere richiesto ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, affermando che si tratterebbe nel caso di specie "*di una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità*". Al proposito si osserva quanto segue.

**32.** Anzitutto, l'AGCom nel parere presuppone che la condotta oggetto del presente procedimento integrerebbe una ipotesi di violazione del Regolamento (UE) n. 2022/2065 (c.d. Digital Service Act - DSA), ma si limita al proposito a indicare che: i) essendo coinvolti nel caso *de quo* prestatori di servizi intermediari, "*nei casi in cui venisse rilevata la presenza di contenuti illeciti da parte di AGCM su tali servizi, si verserebbe nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 9 DSA*", e ii) l'articolo 35 del DSA prevede, al comma 1, che "*I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34*".

**33.** Tuttavia, il caso di specie non riguarda affatto la presenza sui servizi intermediari di contenuti illeciti, e cioè di informazioni non conformi al diritto dell'Unione o di un qualunque Stato membro, fornite dai destinatari dei servizi, ma ha ad oggetto una condotta di Pinterest; né indaga l'esistenza di alcun rischio sistemico, attenendo esclusivamente alle modalità con cui i consumatori sono informati della circostanza che Pinterest utilizzi a fini remunerativi i dati raccolti tramite i propri servizi.

**34.** In ogni caso e fermo restando che l'oggetto dell'istruttoria esula dalle norme invocate da AGCom, si rammenta che è la stessa disciplina del DSA a non pregiudicare l'acquis in materia di tutela dei consumatori (cfr. articolo 2 e considerando 10 DSA) e che l'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra AGCM e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all'AGCM l'enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, comprese quelle che potrebbero al contempo integrare la violazione di una norma di settore. La disciplina consumeristica non trova infatti applicazione "*unicamente quando disposizioni estranee a quest'ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29*"<sup>7</sup>.

**35.** Infine, l'AGCom, in qualità di DSC per l'Italia, solo potrebbe – laddove, *quod non*, venisse individuata la violazione di una specifica norma del DSA – inviare una richiesta di cooperazione transfrontaliera ex articolo 58 DSA al Coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore di servizi intermediari, sempre che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione.

RITENUTO che gli impegni presentati dalla società Pinterest Europe Limited, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Pinterest Europe Limited;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Pinterest Europe Limited gli impegni dalla stessa presentati

---

<sup>7</sup> [Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17. Tale principio ha trovato ampia conferma anche nella giurisprudenza amministrativa nazionale, cfr. Consiglio di Stato 1° ottobre 2021, n. 6596; Consiglio di Stato 27 dicembre 2021, n. 8620; Consiglio di Stato 27 febbraio 2023, n. 1953.]

nella loro versione definitiva in data 6 giugno 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*